



COMUNE DI GROMO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione consiliare nr. 99 del 22 dicembre 1998

Modificato con deliberazione consiliare n. 39 del 29 giugno 1999

Modificato con deliberazione di C.C. n. 69 del 25 novembre 1999

Modificato con deliberazione di C.C. n. 7 del 04/02/2006

Modificato con deliberazione di C.C. n. 11 del 30/03/2012

Modificato con deliberazione di C.C. n. 16 del 28/05/2013

Modificato con deliberazione di C.C. n. 46 del 02/11/2016

Modificato con deliberazione di C.C. n. 51 del 02/12/2017

Modificato con deliberazione di C.C. n. 54 del 30/12/2017

ARTICOLO 1

AMBITO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 15/12/1997 nr. 446, articolo 63, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate, altresì, la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.

2. Con il termine "suolo pubblico" e "spazio pubblico", nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

3. Nel presente regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione, anche di fatto, di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività, ivi comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.

ARTICOLO 2

DISTINZIONE DI OCCUPAZIONE E ATTO DI CONCESSIONE

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee in relazione ai seguenti criteri:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

2. qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'articolo 1, comma 2, anche se temporaneo, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato. Non è richiesta la concessione per occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci.

3. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.

4. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi. Trascorso tale termine, si procede d'ufficio con il conseguente addebito, agli occupanti di fatto, delle spese relative.

5. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

6. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

ARTICOLO 3 DOMANDA DI OCCUPAZIONE

1. Chiunque intenda occupare sul territorio comunale spazi ed aree di cui all'articolo 1, comma 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.

2. La domanda di concessione deve essere redatta in carta semplice sull'apposito stampato predisposto dal Comune e deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale: le generalità, la residenza, il domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla precedente lettera a): la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA (qualora il richiedente ne sia in possesso) nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda. Nel caso di condomini, la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore con l'indicazione del numero del codice fiscale;
- a) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
- b) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
- c) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;
- d) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare l'area nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

3. La domanda, predisposta secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere presentata:

- a) per le occupazioni permanenti: almeno 30 (trenta) giorni prima della data indicata per

l'inizio dell'occupazione stessa;

b) per le occupazioni temporanee: almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per l'occupazione.

Per i venditori ambulanti non titolari di concessione che effettuino occupazioni occasionali e non ricorrenti di durata inferiore ad un giorno, previa autorizzazione verbale dell'Ufficio di Polizia Urbana, l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone tiene luogo al rilascio della concessione.

Lo svolgimento di mercatini che hanno come oggetto l'esposizione e la vendita di articoli di propria produzione e/o ideazione o la vendita di prodotti tipici locali, è subordinato ad apposita autorizzazione da parte del comune. A tale scopo, gli interessati devono inoltrare al Comune specifica richiesta scritta

4. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio Comunale, anche a mezzo fax o con telegramma, entro le ore 12,00 del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'occupazione è iniziata.

L'Ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo, verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle previste dal presente regolamento.

ARTICOLO 4

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'Ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.

2. L'atto di concessione deve contenere:

- a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'articolo 3, comma 2;
- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
- c) la durata della concessione e la frequenza della occupazione;
- d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
- e) l'obbligo di osservazione quanto previsto dall'articolo 5 del presente regolamento;

3. In caso di presentazione di più domande per la stessa area, a parità di condizioni, costituisce preferenza:

- la richiesta dei titolari di negozi che chiedono la concessione sullo spazio antistante il negozio stesso per l'esposizione della merce;
- priorità di presentazione.
- Maggior vicinanza dell'area oggetto di richiesta a fabbricati di proprietà o oggetto di diritto reale o personale di godimento.

ARTICOLO 5

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e, in particolare, ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in ripristino al termine della concessione di occupazione o qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese;
- b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittimi l'occupazione nonché la relativa attestazione di avvenuto pagamento del canone;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;

- d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione stessa. Può essere consentita la voltura della concessione, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale, previa domanda di cambiamento dell'intestazione;
- e) versamento del canone alle scadenze previste.

ARTICOLO 6 DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

1. Sono causa di decadenza della concessione, ed impediscono nel futuro il rilascio di altre concessioni salvo la regolarizzazione dei canoni in sofferenza:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.
2. Sono causa di estinzione della concessione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

ARTICOLO 7 MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione comunale, con atto motivato, in qualsiasi momento e per ragioni di pubblico interesse sopravvenute, può disporre la modifica o la sospensione o la revoca della concessione rilasciata.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto rapportato al periodo di mancata occupazione.

ARTICOLO 8 RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga stessa e i motivi della richiesta.

ARTICOLO 9 COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al Comune con la presentazione dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività.
2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione e non sono soggetti al pagamento del canone.

ARTICOLO 10

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
- a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari o in Km.;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.
2. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono determinate con apposita deliberazione adottata nei modi di legge entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione.
3. Le tariffe unitarie, ove presentino frazioni decimali, sono sempre arrotondate all'unità superiore.
4. Il versamento del canone ed eventuali accessori, se dovuti, è arrotondato ad €. 0,50=, per difetto se la frazione non è superiore ad €. 0,25=, per eccesso se è superiore.
5. Le maggiorazioni e le riduzioni applicabili alla tariffa unitaria di base sono cumulabili fra loro.
6. Le tariffe sono modificabili di anno in anno con apposita deliberazione da adottarsi entro i termini di approvazione del Bilancio di previsione con validità dal 1° gennaio successivo.

ARTICOLO 11

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie, secondo l'elenco allegato (Allegato 1) al presente Regolamento, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1^a.

ARTICOLO 12

DURATA DELLE OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al pagamento del canone "ad anno solare", indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al pagamento del canone nella misura prevista nell'apposita deliberazione di approvazione della tariffa.

ARTICOLO 13

MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE

1. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato o lineare e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato o lineare superiore.

2. Non è assoggettabile al canone l'occupazione fino a mezzo metro quadrato o lineare.

3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone, espressa in metri quadrati, è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni e simili di spazi già occupati con manufatti, la superficie delle sporgenze va commisurata separatamente rispetto all'area sottostante già occupata solo nel caso in cui le occupazioni siano omogenee fra loro.

Nel caso di impianti di distribuzione carburanti, il canone di concessione versato per l'occupazione di sottosuolo con cisterne e/o serbatoi interrati comprende anche le occupazioni di suolo pubblico limitatamente alle sole colonnine montanti di erogazione.

4. Le occupazioni permanenti realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi in fase di prima applicazione, sono assoggettate ad un canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari a €. 0,70= per ciascun utente. Il suddetto canone è rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Per gli anni successivi il suddetto canone viene determinato utilizzando il coefficiente di cui all'articolo 15 – comma e) del presente regolamento, ridotto del 50%.

La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al presente comma, effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

Il criterio di applicazione del suddetto canone potrà essere rideterminato nei termini previsti per le modifiche al presente Regolamento.

5. Le occupazioni con autovetture nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati qualora l'area di posteggio sia data in concessione ad un privato.

6. Per le occupazioni del suolo comunale effettuate in occasione di manifestazioni organizzate da associazioni a carattere politico, sindacale, istituzionale, filantropico, culturale e per ogni altra attività non avente fine di lucro, nonché per gli spettacoli viaggianti e circensi, le superfici da assoggettarsi ai canoni sono calcolate come segue:

- fino a mq. 100 in ragione del 50 per cento
- oltre i mq. 100 in ragione del 20 per cento

ARTICOLO 14 SOGGETTO PASSIVO

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

2. Nei casi di uso comune è tenuto al pagamento del canone ciascuno dei titolari dell'occupazione.

ARTICOLO 15 COEFFICIENTI TARIFFARI

1. Per le occupazioni di suolo pubblico, soprassuolo e sottosuolo, sia a carattere permanente che a carattere temporaneo, è prevista una tariffa - canone ordinaria determinata con apposita deliberazione.

2. Alla tariffa ordinaria si applicano coefficienti riferiti alle diverse fattispecie di occupazione

come segue:

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEF
A) Occupazioni permanenti e temporanee con tende fisse o retrattili;	0,50
B) Occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;	2,00
C) Occupazioni permanenti realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;	0,75
D) Occupazioni permanenti o temporanee di spazi sovrastanti e/o sottostanti il suolo, prive di appoggi al suolo, con esclusione degli impianti per l'erogazione di pubblici servizi e degli impianti per la distribuzione di carburanti;	0,40
E) Occupazioni permanenti o temporanee di spazi sovrastanti e/o sottostanti il suolo con cavidotti e simili ad uso privato diversi da quelli realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi;	0,10
F) Occupazioni permanenti o temporanee di spazi sovrastanti il suolo con impianti a fune e simili per il trasporto di merci e persone (riferito a metri lineari);	0,10
G) Occupazioni del sottosuolo da parte di distributori di carburanti con cisterne e serbatoi;	0,60
H) Occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti con concessione per posto fisso e da pubblici esercizi;	4,50
I) Occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti non titolari di concessione per posto fisso, con un minimo giornaliero di €. 10,00=	22,00
L) Occupazioni temporanee effettuate in occasione di manifestazioni organizzate da associazioni a carattere politico, sindacale, istituzionale, filantropico, culturale e per ogni altra attività non avente fine di lucro, nonché per gli spettacoli viaggianti circensi, <u>con un minimo giornaliero di €. 10,00;</u>	0,15
M) Occupazioni permanenti o temporanee di spazi sovrastanti e/o sottostanti il suolo pubblico con manufatti e/o costruzioni, con esclusione degli impianti per l'erogazione di pubblici servizi e degli impianti per l'erogazione di carburante;	0,75
N) Occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti il suolo pubblico con tavolini e sedie effettuati da esercizi pubblici	3,00
O) Occupazione permanente o temporanea di spazi sovrastanti e/o sottostanti il suolo pubblico effettuata per l'esercizio di attività agricole e apicoltura;	3,00

P) Occupazioni permanenti o temporanee di suolo pubblico con attrezzature sportive e ricreative.	0,10
Q) Occupazioni temporanee effettuate in occasione di manifestazioni organizzate da privati o da esercizi pubblici; viene applicata la tariffa di cui al punto N) con un minimo giornaliero di €. 7,50=	3,00
R) Occupazioni temporanee/permanenti di aree destinate a parcheggio pubblico	5,00
S) Occupazione permanente o temporanea di spazi sovrastanti e/o sottostanti il suolo pubblico effettuata per l'esercizio di orticoltura, con un minimo di €. 10,00	0,03
T) <u>Occupazioni temporanee per mercatini dell'antiquariato, collezionismo e artigianato, con limite temporale di cinque ore e con un minimo giornaliero di €. 5,00</u>	<u>0,03</u>
U) <u>Occupazioni temporanee per mercatini con esposizione e vendita di prodotti tipici locali e articoli di propria produzione e/o ideazione, con un minimo giornaliero di €. 10,00</u>	<u>22,00</u>

ARTICOLO 16 ESENZIONI

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni che non si protraggono più di sessanta minuti;
- b) le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- c) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'articolo 87, co. 1, lettera c. T.U.I.R. (DPR 22/12/1986 n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- d) le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate, degli orari dei servizi pubblici di trasporto, delle aste delle bandiere, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale e gli orologi pubblici, purché non contengano messaggi pubblicitari assoggettabili alla relativa imposta ai sensi del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507 , capo I°;
- e) le occupazioni effettuate dai partiti politici, dalle associazioni politiche, culturali, filantropiche e religiose e da ogni altra associazione non avente fine di lucro fino ad una superficie massima di mq. 10 ad eccezione delle associazioni senza scopo di lucro con sede nel comune di Gromo per le quali l'occupazione è gratuita per qualsiasi superficie;
- f) le occupazioni effettuate da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché dalle vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- g) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- h) le occupazioni di aree cimiteriali;
- i) bow windows;
- j) le occupazioni con passi carrabili.

ARTICOLO 17 VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Per le occupazioni permanenti il cui canone deve essere corrisposto "ad anno solare" ai sensi del precedente articolo 12; il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

2. Per le annualità successive a quella della concessione, il versamento del canone deve essere effettuato entro il 30 settembre di ciascun anno. Se tale data cade in giorno festivo, il versamento deve essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

3. Il versamento del canone può essere effettuato:

- a) su conto corrente postale appositamente istituito, intestato al Tesoriere;
- b) con versamento diretto, o tramite sistema bancario, presso la Tesoreria comunale;

1. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione.

ARTICOLO 18 VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee o ricorrenti, il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nel precedente articolo 17, comma 4, o anche con il versamento in contanti con contestuale rilascio di quietanza.

ARTICOLO 19 RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate dal presente Regolamento avviene:

- mediante procedura di cui alla Legge 28/01/1988, n. 43;
- mediante il sistema dell'ingiunzione di cui al R.D. 14/04/1910, n. 639.

2. Le spese materialmente sostenute per l'emissione dell'atto relativo alla procedura coattiva di recupero saranno addebitate all'utente.

ARTICOLO 20 SANZIONI

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa, nella misura minima pari al canone di concessione e non superiore al doppio del canone stesso, con l'osservanza delle norme contenute nelle sezioni I e II del Capo I della Legge 24/11/1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. La sanzione è irrogata dal Responsabile del Servizio nominato dal Sindaco, presente in Comune..

3. Le occupazioni di suolo pubblico o di aree e spazi pubblici prive della necessaria concessione sono punite, salvo il pagamento del canone, con l'applicazione delle sanzioni di cui al co. 1. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 19 del presente Regolamento.

ARTICOLO 21 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente Regolamento decorre dal 1° gennaio 1999.

2. E' data la facoltà al Consiglio Comunale di deliberare convenzioni particolari, che per la loro natura non siano riconducibili al presente Regolamento, per il rilascio di autorizzazioni all'occupazione temporanea o permanente di spazi ed aree pubbliche.

2. Il presente Regolamento è trasmesso in copia autenticata a cura del Segretario Comunale e i responsabili degli Uffici comunali competenti, che sono tenuti a darvi esecuzione ed a vigilare sulla sua applicazione.

ALLEGATO 1

Classificazione delle vie e piazze comunali

Ai fini dell'applicazione dei canoni per spazi ed aree pubbliche, il territorio comunale è suddiviso in due categorie.

* Rientrano nella "CATEGORIA A" le seguenti vie o piazze:

- Piazza Dante
- Via Franzini
- Piazza Marconi
- Via Locatelli
- Piazza Pertini
- Via G. G. Milesi
- Piazza Trento;
- Piazzale Avert;
- Piazzale Turani;
- Piazzale del Borgo;
- Via Aviasco;

-Via A. De Marchi.

* Le restanti Vie appartengono alla "CATEGORIA B".

ALLEGATO 2

INDIVIDUAZIONE DI FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI

OCCUPAZIONI PERMANENTI

SUOLO PUBBLICO

Occupazione ordinaria del suolo comunale

Passi carrai

Spazi riservati in via esclusiva e permanente al carico e scarico merci contraddistinti da apposita segnaletica e simili, nonché spazi riservati al parcheggio privato connessi allo svolgimento di una attività economica

Chioschi e simili adibiti alla somministrazione e vendita di beni e servizi, alla vendita di giornali e riviste (edicole), dehors, tavolini, sedie, obrelloni connessi all'esercizio o allo svolgimento di una attività economica e simili

Mezzi pubblicitari, aventi anche dimensioni volumetriche, infissi al suolo pubblico e simili

Esposizione di merce all'esterno di negozi su appositi supporti o alla rinfusa e simili

Arredo urbano pubblicizzato infisso al suolo: cestini raccogli rifiuti, pensiline fermata autobus, orologi, fioriere, quadri turistici, distributori automatici, bilance, portacicli, transenne parapetonali e simili

Posteggi, attrezzature e materiale necessari all'effettuazione di lavori edili e simili.

SOPRASSUOLO

- a) Tende fisse o retrattili riguardanti attività economiche e simili
- b) Insegne a bandiera ed altri mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetrica non appoggiati al suolo e simili
- c) Cavidotti, elettrodotti e simili ad uso privato diversi da quelli realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi
- d) Impianti a fune e simili per trasporto merci e persone

SOTTOSUOLO

- a) Cisterne e serbatoi interrati in genere e simili
- b) Cavidotti, elettrodotti e simili ad uso privato diversi da quelli realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi

IMPIANTI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI

- a) Occupazioni effettuate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto nell'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- a) Occupazione ordinaria del suolo
- b) Occupazione ordinaria del soprassuolo
- c) Banchi di vendita e simili, con concessione per posto fisso, sia nelle aree mercatali che in altri luoghi pubblici (escluse le tende sporgenti)

- d) Banchi di vendita e simili non titolari di concessione per posto fisso (spuntisti)
- e) Banchi di vendita e simili in occasione di fiere e festeggiamenti
- f) Esposizione di merce all'esterno di negozi su appositi espositori o alla rinfusa e simili
- g) Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili, scavi, reinterri (comprese le occupazioni con mezzi operativi) e simili
- h) Spettacoli viaggianti e circensi, manifestazioni politiche, culturali, religiose e sportive
- i) Dehors, ombrelloni, tavolini e sedie all'esterno di pubblici esercizi e simili
- j) Mezzi pubblicitari di qualunque tipo infissi al suolo
- k) Tende parasole sporgenti da bancarelle e simili
- l) Insegne pubblicitarie a bandiera e mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche non infissi al suolo